



PROVINCIA  
DI BARLETTA ANDRIA TRANI

SETTORE “*AA.GG., CONTENZIOSO E PERSONALE*”

REGOLAMENTO  
PER L’EROGAZIONE E  
L’UTILIZZO DEI BUONI  
PASTO

Approvato con Deliberazione n.ro    del

# INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>SOGGETTI AVENTI DIRITTO</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>CONDIZIONI LEGITTIMANTI IL DIRITTO AL BUONO PASTO</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6</b>	<b>ESCLUSIONE DAL SERVIZIO MENSA</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	<b>FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>Pag. 5</b>

Art. 1	<b>PRINCIPI GENERALI</b>
--------	--------------------------

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del Buono Pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
2. La materia è contrattualmente disciplinata:  
dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e art. 13 del CCNL 9.05.2006, per il personale delle categorie dei dipendenti degli enti locali e per l'area della dirigenza;  
dagli artt. 50 e 51 del CCNL 16.05.2001, per i Segretari Comunali; i cui principi sono inderogabili ed a cui si rimanda.
3. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di Buoni Pasto Elettronici (BPE).
4. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i Buoni Pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Si ha diritto al godimento di un Buono Pasto per ogni giornata lavorativa di rientro, come stabilito dal Regolamento dell'Orario di Lavoro.
6. Oltre alle giornate di rientro di ogni settimana è possibile fruire di un buono pasto extra al mese nel caso di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzato dal Dirigente o per le P.O., nel caso di cui all'art. 3, co. 1, fino alla concorrenza massima, nel corso di un anno di n.116 all'anno (salvo arretrati).
7. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - a) È necessario che il lavoratore sia in servizio, certificato da idonei sistemi di rilevazione;
  - b) È necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per un numero di ore di lavoro non inferiore a 8:00, di cui almeno 2:00 pomeridiane.

Art. 2	<b>SOGGETTI AVENTI DIRITTO</b>
--------	--------------------------------

1. L'Amministrazione, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, riconosce al proprio personale il servizio di mensa aziendale, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.
2. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l'attribuzione di Buoni Pasto Elettronici (BPE) sulla base delle indicazioni previste nel presente Regolamento, utilizzabili negli esercizi appositamente convenzionati; al ricorrere dei presupposti indicati dal presente Regolamento, è erogato un buono a dipendente per pasto.
3. Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva anche al personale Dirigente dell'Ente.

Art. 3	<b>CONDIZIONI LEGITTIMANTI IL DIRITTO AL BUONO PASTO</b>
--------	--

1. Il diritto al godimento del Buono Pasto spetta ai soggetti nei giorni in cui siano tenuti al rientro pomeridiano e che abbiano prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, certificata da idonei sistemi di rilevazione, nel rispetto dell'orario ordinario loro

- attribuito e purché siano prestate nella giornata complessivamente almeno 8:00 ore di cui almeno 2:00 di pomeriggio.
2. Il dipendente ha diritto al buono pasto nei giorni di rientro pomeridiano previsti dal Regolamento che disciplina l'orario di lavoro ovvero definiti a seguito di esigenze organizzative contingenti dal Dirigente di Settore, in caso di diversa articolazione dell'orario di lavoro, purché effettui un rientro superiore a 2 ore (presenza effettiva in servizio).
  3. **Il diritto ad usufruire dei Buoni Pasto spetta nel giorno di rientro**, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 1, **anche nei seguenti casi**:
    - Spostamento del rientro pomeridiano connesso ad esigenze di servizio e/o familiare, con obbligo di recupero "entro la settimana seguente";
    - Servizio a tempo parziale;
    - Dipendenti in missione/trasferta che non richiedono il rimborso spese per il pasto e l'orario di missione (certificata da Attestazione di partecipazione) sia pari ad almeno 8:30 minime, compreso lo stacco di 30.
    - Dipendenti in Formazione e/o convegni, comunque denominati, laddove in tali eventi (certificati da Attestazione di partecipazione) sia compreso il pasto o laddove al dipendente sia riconosciuto il diritto al rimborso del pasto secondo le spese effettivamente sostenute, ai sensi e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali e l'orario sia pari ad almeno 8:30 minimo compreso lo stacco di 30 minuti.
    - Dipendenti che in prestazione di lavoro straordinario eccedano, "in via del tutto eccezionale" (esempi: gare, fiere, mostre, fasi concorsuali) previo giustificazione motivata del proprio Dirigente, le 10 ore di lavoro massime giornaliere di lavoro, (limite imposto dall'art. 38, co. 6, CCNL 14/09/2000).
    - Dipendenti che in prestazione di lavoro straordinario ordinario previo giustificazione motivata individuale del proprio Dirigente, svolgano non meno di n. 3 ore di lavoro massimo giornaliere di lavoro (rientro extra al mese).
    - La fruizione dei permessi per allattamento, permessi per la Legge n. 104/92, permesso per donazione sangue e per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione, non pregiudica il diritto al servizio sostitutivo di mensa, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e sia rispettato il limite di lavoro effettivo giornaliero.
    - Fatto salvo il rispetto delle condizioni legittimanti di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 09/05/2006 è ammessa la fruizione del buono pasto da parte del personale dell'Area della Vigilanza (Polizia Provinciale) anche in un giorno diverso da quelli prestabiliti dall'Amministrazione (Martedì e Giovedì), per esigenze di servizio.
    - Il personale Dirigente ha diritto oltre alle giornate di rientro di ogni settimana a fruire di un buono pasto extra al mese, fino alla concorrenza massima, nel corso di un anno di n. 116 all'anno, salvo arretrati.

Art. 4	<b>VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO</b>
--------	---

1. Il valore nominale previsto per il Buono Pasto Elettronico è fissato in € 8,00;
2. Il Buono Pasto:
  - Non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
  - Può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati;
  - Ha validità fino alla scadenza indicata dalla Ditta Aggiudicataria sul profilo personale della pagina web;

- Il Buono Pasto Elettronico (BPE) non è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali fino al limite di € 8,00 e di conseguenza è esente da qualsiasi forma di tassazione fino a € 8,00;
  - E' utilizzabile secondo le previsioni dal Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 7/06/2017, n. 122.
3. Il numero massimo di Buoni Pasto erogabili in un anno solare (salvo arretrati), dall'Amministrazione è di n. 116 per il personale Dirigente e non dirigente.

<b>Art. 5</b>	<b>PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO</b>
---------------	--

1. L'erogazione dei Buoni Pasto ai dipendenti aventi diritto avviene a cura del Servizio Personale, entro il secondo mese successivo a quello di riferimento, previa verifica del cartellino delle presenze e con le modalità organizzative dallo stesso Servizio stabilite.

<b>Art. 6</b>	<b>ESCLUSIONE DAL SERVIZIO MENSA</b>
---------------	--------------------------------------

1. Non si ha diritto al Buono Pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.
2. Non concorrono all'integrazione delle 8:00 le assenze dal lavoro a qualsiasi titolo giustificate.
3. Prestazioni lavorative rese in Smart Working e/o Telelavoro non danno diritto alla fruizione di un Buono Pasto giornaliero.
4. Prestazioni lavorative rese solo in orario antimeridiano oppure esclusivamente in quello pomeridiano, con prosecuzione nelle ore serali o notturne, non consentono il riconoscimento del buono pasto (RAL 1276).

<b>Art. 7</b>	<b>FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO</b>
---------------	--

1. In caso di furto e/o smarrimento dei BPE (CARD), previo denuncia all'Autorità Giudiziaria, il dipendente ha diritto a richiedere la sostituzione della Card inclusi i buoni eventualmente attivi.
2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione su richiesta del dipendente procede alla sostituzione della CARD con inclusi i buoni eventualmente attivi.
3. In caso di scadenza del Buono Pasto la sostituzione può essere richiesta nei limiti del Capitolato di Appalto della Ditta fornitrice, come comunicato dal Servizio Personale ai dipendenti.

<b>Art. 8</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
---------------	----------------------------

1. Tutte le precedenti disposizioni dell'Ente in materia di Buoni Pasto devono intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il Servizio Personale vigila sull'applicazione del presente Regolamento e verifica il suo impatto finanziario nel tempo al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa per il personale dipendente, proponendo in merito qualunque modifica si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto di detti limiti.